



IL DIVIETO A PASSARE A NUOVE NOZZE: RICHIAMO PER ACCOMPAGNARE AL MATRIMONIO

Brevi considerazioni giuridico-pastorali e opportune indicazioni di prassi

Premessa

La recente riforma *Mitis Iudex Dominus Iesus*, al di là di alcune novità apportate per il processo di nullità matrimoniale (es. processo più breve, abolizione della doppia sentenza conforme, indagine pregiudiziale o pastorale) ha ribadito la natura pastorale del processo canonico, ma, bisogna riconoscere che «i fedeli che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità di matrimonio e che intendono accostarsi al sacramento del matrimonio, sono accompagnati in questa nuova fase della propria esistenza in modo pressoché burocratico. Generalmente non viene loro proposto un itinerario formativo vero e proprio, di cui forse hanno maggiormente bisogno, specie nel caso in cui la dichiarazione di nullità ottenuta è accompagnata da un divieto apposto in sentenza»¹. Pertanto, alla luce di questa breve premessa appare opportuno fare delle considerazioni presentando brevemente la normativa, la natura e la finalità del *vetitum*. E, altresì, offrire delle opportune indicazioni da seguire, al fine di mettere in atto in diocesi una prassi uniforme ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Normativa

L'istituto canonico del divieto di passare a nuove nozze è oggi regolato dal novellato can. 1682 che dichiara:

- «§ 1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.
- § 2. Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti»

Il primo paragrafo sancisce che il diritto di passare a nuove nozze scaturisce dal fatto che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, quindi o è stato emesso il decreto esecutivo, nel caso di sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità matrimoniale, o è stata ribaltata la dichiarazione di nullità, in caso di appello, e quindi nel decreto di conferma o nella sentenza conforme di secondo grado se ne dichiara anche l'esecuzione. Le eccezioni riguardano un eventuale divieto imposto dal tribunale a una o entrambe le parti o ulteriori adempimenti richiesti dalla legislazione particolare (in Italia ad es. la normativa circa la possibilità o meno di matrimonio solo canonici, contenuta nel Decreto generale della CEI il matrimonio canonico, n. 44 § 4)

Il secondo paragrafo precisa l'atto dell'annotazione della nullità e degli eventuali divieti sui registri di matrimonio e di battesimo².

¹ P. LARocca, «Il divieto di passare a nuove nozze: aspetti pastorali. L'accompagnamento pastorale al matrimonio dei fedeli che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità», in AA.VV. (ed.), *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2021, 176.

² Cf. E. ZANETTI, «commento al can. 1682», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (edd.), *Codice di Diritto Canonico commentato*, Ed. Ancora, Milano 2017⁴, 1327-1328.



Natura del divieto

In dottrina e giurisprudenza è consolidato il fatto che la rimozione del divieto, essendo un atto amministrativo, compete esclusivamente all'Ordinario del luogo (ove si svolge la nuova pratica matrimoniale).

Il divieto è una proibizione a contrarre nuove nozze³, *inconsulto Ordinario* ovvero *inconsulto tribunali*, che il Tribunale ecclesiastico mediante il giudice impone alla parte o alle parti a cui è dichiarato nullo il matrimonio per simulazione, impotenza o qualche causa di natura psichica. La rimozione del divieto, a norma dell'art. 59 del Decreto sul matrimonio canonico, spetta all'Ordinario del luogo nel cui territorio si svolge l'istruttoria matrimoniale e sul quale incombe l'obbligo di verificare che la causa per la quale il divieto fu imposto sia cessata, e nel secondo caso previo parere e ascolto o consultazione del Tribunale che emette la sentenza e appone il divieto.

Finalità del divieto (*vetitum*)

Il divieto a nuove nozze, benché possa essere considerato una sorta di restrizione dello *ius connubii* (cf. can. 18), è da intendersi come tutela per un futuro matrimonio e protezione non solo della parte alla quale il divieto è imposto ma anche alla nuova comparte.

Inoltre, «il divieto, eventualmente apposto (con tutte le cautele che un atto così grave impone), dovrebbe essere letto come un successivo contributo offerto alla comunità ecclesiale, nell'ulteriore discernimento sulle scelte future che il fedele, onerato dal divieto, assumerà nella sua vita»⁴.

Leggendolo sotto questa angolatura, come è stato saggiamente osservato:

«l'istituto del *vetitum* mette in luce, tra l'altro, la dimensione pastorale della sentenza di nullità matrimoniale, dimostrando la sollecitudine dei giudici nella tutela del sacramento del matrimonio davanti alle propensioni divorzistiche con cui spesso anche i fedeli si avvicinano ai processi matrimoniali canonici. In più, il divieto provvede alla salvaguardia della buona fede del futuro coniuge di fronte ai pericoli del dolo e della simulazione. Il *vetitum* ricorda che il sacramento non dovrebbe perdere il suo valore, riaffermando, allo stesso modo, la sua dignità (can. 1055 § 2) e la rilevanza delle sue conseguenze [...] Inoltre, con l'istituto del *vetitum*, i giudici non si pronunciano solo sull'idoneità dei destinatari al matrimonio, per poi abbandonarli a se stessi. Invero, essi li affidano alle cure materne della Chiesa, che attraverso le sue strutture ed istituzioni pastorali li accompagna. In tal modo si garantisce tanto il sostegno pastorale, quando una efficace preparazione da parte dell'autorità competente che interviene proprio in ragione della sua sollecitudine, salvo restando il ricorso agli esperti, specie se si tratta di affrontare questioni di rilevanza specialistica e perciò più tecnica, come nel caso di aspetti psicologici e/o psichiatrici. Infine, il *vetitum* richiama all'obbligo di un'accurata preparazione prenuziale, peraltro richiesta dal dettato dei cann. 1063⁵ e 1064. Infatti il fedele raggiunto da un divieto di contrarre nuove nozze deve riferirsi anzitutto all'autorità competente, per verificare che il capo di nullità, in base al quale il precedente matrimonio è stato dichiarato nullo, sia stato superato, potendosi al contempo assicurare una efficace preparazione matrimoniale. Ma con ciò, l'autorità competente non svolge un ruolo di controllo rigido, atteso pure che, peraltro, il *vetitum* ha la sua ragion d'essere in funzione della liceità del nuovo matrimonio canonico e non è certo in funzione della validità. In tal senso, perché possa essere aggiunta al *vetitum* una clausola dirimente è necessario l'intervento della suprema autorità della Chiesa, stante il disposto del can. 1077 §2»⁶.

³ Per un approfondimento si rinvia a: P. PAVANELLO, «La rimozione del *vetitum*, la convalidazione del matrimonio e la separazione», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012) 244-250; L. SABBARESE, «*Vetito transitu ad alias nuptias*. Considerazioni sul novellato can. 1682», in AA.VV. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, LEV, Città del Vaticano 2017, 739-760; M. BUCCERO, «Il divieto di passare a nuove nozze nelle sentenze di dichiarazione di nullità matrimoniali: questioni aperte», in *Adnotatio Iurisprudentialae. Supplementum* 5. Brno (Rep. Ceca) 2020, XXX, 278-311; E. DI BERNARDO, «Il divieto di passare a nuove nozze: aspetti giuridici e prassi applicativa», in AA.VV. (ed.), *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2021, 139-174.

⁴ P. LAROCCA, «Il divieto di passare a nuove nozze: aspetti pastorali. L'accompagnamento pastorale al matrimonio dei fedeli che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità», 180.

⁵ Si presti particolare attenzione ai numeri 2-4 che chiariscono il tipo di assistenza da prestare ai fedeli che si preparano alle nozze. Così come si rinvia al *Decreto Generale sul Matrimonio Canonico* del 1990 e il *Direttorio di Pastorale Familiare* del 1993, proposti dalla Conferenza Episcopale Italiana, che hanno utili e sempre attuali suggerimenti da fornire in questi casi.

⁶ L. SABBARESE, «*Vetito transitu ad alias nuptias*. Considerazioni sul novellato can. 1682», 746-747.



Indicazioni per la diocesi circa le persone che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del loro precedente matrimonio canonico

Alla luce di quanto esposto e al fine di evitare inconvenienti si riportano le seguenti indicazioni per una prassi corretta, in seguito a sentenze di dichiarazione di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese (=TERP):

1. Il parroco deve provvedere tempestivamente a trascrivere nel Registro dei Battesimi e/o dei Matrimoni la nota di trascrizione proveniente dalla Curia circa la dichiarazione di nullità da parte del TERP, compreso l'eventuale divieto di contrarre nuove nozze.
2. Nel rilascio del certificato di Battesimo "uso matrimonio" il Parroco è tenuto a trascrivere fedelmente tutte le eventuali note marginali, compresa quella della nullità del precedente matrimonio e dell'eventuale divieto a contrarre nuove nozze.
3. Il Parroco non fissi mai la data del matrimonio prima che la sentenza sia diventata esecutiva, con relativa trascrizione della nota marginale nel Registro dei Battesimi.
4. I sacerdoti/parroci in un primo colloquio con i futuri sposi (es. la circostanza della scelta del giorno della celebrazione delle nozze o informazioni per intraprendere un percorso di preparazione al matrimonio) dovranno verificare se ci sono degli impedimenti particolari, come un possibile divieto a passare a nuove nozze a seguito di una dichiarazione di nullità matrimoniale. In tal caso il parroco non fissi la data del nuovo matrimonio prima che l'Arcivescovo, o un suo Delegato "in re matrimoniali", abbia revocato il divieto alla celebrazione di nuove nozze. Ciò è importante e, qualora non vi fossero le condizioni per la sua revoca, eviterebbe anche il grave imbarazzo di bloccare le nuove nozze quando "omnia parata sunt".
5. Dopo essersi accertati che c'è un divieto a passare a nuove nozze il Parroco che dovrà preparare il fascicolo per il nuovo matrimonio chieda all'Arcivescovo di rimuovere tale divieto, utilizzando l'apposita modulistica predisposta (*richiesta del nubente e richiesta del parroco*. Vedi *allegato*).
6. Raccolti gli elementi richiesti nella modulistica predisposta il tutto andrà consegnato personalmente o per posta (*possibilmente raccomandata*) all'Ufficio del Tribunale Ecclesiastico diocesano in Trani (Via Beltrani, 9 - 76125), che in tempi brevi fisserà una data per il colloquio tra l'Arcivescovo, o un suo delegato, e la parte a cui è stato apposto il divieto. L'incontro, necessario a verificare che nel nubente non sussistano più le cause che hanno determinato la nullità del precedente matrimonio, termina con la stesura del decreto di revoca del divieto, se si ritiene che ci siano le condizioni per un nuovo valido consenso matrimoniale.

Conclusione

Nella certezza che quanto evidenziato sia accolto e messo in atto quale segno di attenzione e di accompagnamento per il bene delle anime, mi piace concludere con quanto il Papa ha affermato nel Discorso alla Rota Romana del 2017, circa la necessità di

«favorire un idoneo contesto di fede nel quale celebrare e vivere il matrimonio. Un aspetto così determinante per la solidità e verità del sacramento nuziale, richiama i parroci ad essere sempre più consapevoli del delicato compito che è loro affidato nel gestire il percorso sacramentale matrimoniale dei futuri nubendi, rendendo intelligibile e reale in loro la sinergia tra *foedus* e *fides*. Si tratta di passare da una visione prettamente giuridica e formale della preparazione dei futuri sposi, a una fondazione sacramentale *ab initio*, cioè a partire dal cammino verso la pienezza del loro *foedus*-consenso elevato da Cristo a sacramento. Ciò richiederà il generoso apporto di cristiani adulti, uomini e donne, che si affianchino al sacerdote nella pastorale familiare per costruire «il capolavoro della società», cioè «la famiglia: l'uomo e la donna che si amano» (Catechesi, 29 aprile 2015) secondo «il luminoso piano di Dio» (Parole al Concistoro Straordinario, 20 febbraio 2014)».

Trani, 1 Novembre 2021 - Solennità di Ognissanti



d. Emanuele Tuppiti
Sac. Emanuele Tuppiti

Delegato episcopale in re matrimoniali



RICHIESTA DEL NUBENTE PER RIMOZIONE DIVIETO

Eccellenza Reverendissima,

io sottoscritto/a _____ nato/a

in data ___ / ___ / ___ a _____

intendo sposare _____ nato/a in data

___ / ___ / ___ a _____.

Avendo ottenuto sentenza di dichiarazione di nullità del mio precedente matrimonio, alla quale i giudici del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese hanno apposto un divieto alla celebrazione di nuove nozze, chiedo la rimozione di tale divieto.

I nostri contatti sono i seguenti:

recapiti telefonici: _____

posta elettronica: _____

In fede,

firma

Si allega:

- copia del Decreto esecutivo recante la relativa nota marginale di dichiarazione di nullità
- copia della Sentenza affermativa definitiva



Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

RICHIESTA DEL PARROCO PER RIMOZIONE DIVIETO

Eccellenza Reverendissima,

il sottoscritto _____, parroco della parrocchia

(Comune di _____),

deve svolgere la pratica matrimoniale dei signori:

- _____ nato/a in data ____/____/____

a _____

e

- _____ nato/a in data ____/____/____

a _____.

Il/La signor/signora _____ ha ottenuto la dichiarazione di nullità del proprio precedente matrimonio, ma i giudici del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese hanno apposto un divieto alla celebrazione di nuove nozze.

Il sottoscritto chiede pertanto che venga avviata la pratica di revoca del divieto apposto alla sentenza di nullità.

In fede,

firma del parroco (e timbro della parrocchia)

Si allegano:

- la richiesta del nubente;
- mia attestazione di conoscenza del nubente e del suo percorso di fede.